LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA GLI OBBLIGHI ASSISTENZIALI DEI COMUNI

La sentenza n. 19036/10 della prima Sezione civile della Corte di Cassazione, emessa il 28 aprile e depositata in Cancelleria il 3 settembre 2000, relatore Massimo Dogliotti, ha confermato gli obblighi assistenziali dei Comuni.

Con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Lecce del 26 novembre 1999 veniva disposta la permanenza della madre in una casa famiglia in cui era ricoverata la figlia di diciotto mesi, la cui presenza continua era stata ritenuta dall'autorità giudiziaria *«indispensabile per il buon esito dell'affidamento, nell'interesse esclusivo e diretto del minore, considerata, tra l'altro, la sua tenerissima età».*

Nella sentenza in oggetto viene rilevato che dall'analisi della legislazione vigente *«si può considerare quindi il Comune, a buon diritto, come successore dell'articolazione locale dell'Opera nazionale maternità e infanzia, nell'attività di erogazione delle prestazioni di assistenza».*

Il Comune è stato pertanto condannato al pagamento delle spese di giudizio e a versare alla Cooperativa che gestisce la casa famiglia le rette riguardanti sia la bambina che la madre.

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SU TUTELA E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Nella sentenza della Corte di Cassazione del 22 aprile 2009 n. 9628 è stato formulato il seguente principio di diritto: *«Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni, a mente dell'articolo 418 del Codice civile, per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'articolo 405, comma 5, numeri 3 e 4 del Codice civile, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negozionale per sé pregiudizievole».*

LETTERA DEL CSA AI MAGISTRATI DEL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA

Riportiamo integralmente l'e-mail inviata il 26 ottobre 2010 dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ai magistrati del Tar dell'Emilia Romagna in merito alla sentenza n. 7933/2010 che ha respinto il ricorso presentato da genitori, tutori, curatori, amministratori di sostegno di persone con handicap contro il Comune di Bologna che pretende dai congiunti dei soggetti frequentanti i centri diurni o ricoverati a tempo pieno, contributi economici non previsti dai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.

Questo Coordinamento, che funziona ininterrottamente dal 1970 e al quale aderiscono le organizzazioni sotto elencate (1), esprime vivissime preoccupazioni in merito alla sentenza della II Sezione del Tar dell'Emilia Romagna n. 07933/2010 decisa il 30 luglio 2010 e depositata in Segreteria il 7 ottobre 2010 in quanto non sarebbero «*allo stato applicabili, in mancanza del Dpcm attuativo ex art. 3, comma 2 ter del decreto legislativo 109/1998, le disposizioni del medesimo*» (2).

In primo luogo osserviamo che dovrebbe essere noto anche ai giudici del Tar dell'Emilia Romagna che la mancata emanazione di un decreto amministrativo non può ritardare o annullare l'attuazione di una legge.

Inoltre rileviamo quanto segue:

- il decreto legislativo 130/2000 è del 3 maggio

(1) Fanno parte del Csa le seguenti Organizzazioni: Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori, adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici di Torino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione "Mai più istituti di assistenza"; Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie; Associazione "Odissea 33" di Chivasso (To); Associazione "Oltre il ponte" di Lanzo Torinese (To); Associazione "Prader Willi", sez. di Torino; Associazione promozione sociale; Asvad, Associazione solidarietà volontariato a domicilio; Associazione tutori volontari; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese; Comitato integrazione scolastica; Coordinamento dei Comitati spontanei di quartiere; Cumta, Comitato utenti mezzi trasporto accessibili; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria e Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale; Utim, Unione per la tutela degli insufficienti mentali.

(2) Le succitate disposizioni stabiliscono che gli assistiti, se si tratta di ultrasessantacinquenni non autosufficienti o di soggetti con handicap in situazione di gravità, devono contribuire nell'ambito delle loro personali risorse economiche senza alcun onere per i congiunti.

2000. In quel periodo il Parlamento stava discutendo la legge 328/2000 di riforma dell'assistenza e giustamente il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore ha ritenuto corretto non emanare un decreto attuativo finalizzato a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»*, visto che della questione stava occupandosene il Parlamento per la definizione di una legge che riguardava anche le finalità succitate;

- reca la data del 9 novembre 2000 la legge 328/2000 i cui articoli 14 "Progetti individuali per la persona disabile", 15 "Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti" e 16 "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari" precisano con norme molto dettagliate proprio le iniziative volte a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»*;

- nella legge 328/2000 è inserito l'articolo 25 così redatto: *«Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130»*.

Risulta pertanto evidente che i Presidenti dei Consigli dei Ministri che si sono succeduti a partire dal novembre 2000 (data di pubblicazione della legge 328/2000) hanno giustamente ritenuto opportuno non emanare il decreto amministrativo di cui sopra, avendo il Parlamento precisato in modo dettagliatissimo le norme volte a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»*. Infatti detto decreto non poteva che ripetere le succitate norme della legge 328/2000.

SENTENZA DEL TAR DELLA CALABRIA SULLE ORE DI SOSTEGNO PER UN'ALUNNA CON GRAVE HANDICAP

La Sezione seconda del Tar per la Calabria ha accolto con la sentenza n. 2550/2010 dell'11 giugno 2010, depositata in Segreteria l'8 settembre 2010 il ricorso presentato dai genitori di una minore con sindrome di Down *«affetta da grave e documentata patologia fisica»* in quanto dalla Scuola media statale "Corrado Alvaro" di Trebisacce (Cosenza) erano state *«assegnate un numero di ore di sostegno minore rispetto al complessivo monte ore di frequenza scolastica»*.

Il Tar ha evidenziato che *«la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno»* ha lo scopo di *«apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovano in condizioni di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona»*.

Pertanto, tenuto anche conto della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 (3), il Tar ha precisato che *«risulta in sintesi: a) la qualificazione del diritto all'istruzione del disabile, e in particolare del disabile grave, quale diritto fondamentale; b) l'individuazione in questo ambito di un "nucleo indefettibile" di garanzie perché tale diritto sia realizzato, pur stante la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle relative misure; c) per cui l'obiettivo primario è quello della massima tutela possibile del diritto del disabile grave all'istruzione ed all'integrazione nella classe e nel gruppo, fino alla previsione di un'ora di sostegno per ogni ora di frequenza; d) con la possibilità di ricorrere per l'uno o l'altro intervento, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente, anche all'assunzione di insegnanti in deroga, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale; e) comportando tutto ciò, in conclusione, che dalla accertata situazione di gravità del disabile può o meno conseguire la determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza ma che, comunque, la scelta deve essere orientata verso la più ampia ipotesi possibile di sostegno nelle condizioni date»*.

Premesso quanto sopra, il Tar ha dichiarato nulli *«i provvedimenti esaminati nella parte in cui hanno attribuito all'assistita dei ricorrenti il rapporto 1/1 docente di sostegno/alunno»*.

SEGNALATA AL CAPO DELLO STATO LA PROFONDA DELUSIONE DELL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

In data 21 settembre 2010 l'Associazione promozione sociale ha inviato all'On. Giorgio Napoletano, Presidente della Repubblica, la lettera che riproduciamo integralmente:

«Uniamo l'editoriale del n. 171/2010 di Prospettive assistenziali*, che esce ininterrottamente dal 1968, in cui, fra l'altro, viene segnalata la nostra profonda delusione per la risposta da Lei inviata al Sindaco di Torino in merito all'acquisto di 131 cacciabombardieri per una spesa di 13-15 miliardi di euro, nonostante che il Governo eroghi alle persone con handicap invalidanti, prive di mezzi economici e impossibilitate a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua, una pensione il cui vergognoso importo è attualmente di 256,67 euro al mese.*

(3) Cfr. "Importante sentenza della Corte di costituzionale sul diritto all'insegnante di sostegno", *Prospettive assistenziali,* n. 170, 2010.

«Fra gli altri gravissimi problemi umani e sociali, ricordiamo che da anni il Servizio sanitario nazionale viola le leggi vigenti che assicurano il diritto esigibile alle cure sanitarie e socio-sanitarie agli anziani malati cronici non autosufficienti (oltre 1 milione di cittadini), nonché ai soggetti colpiti da handicap intellettivo così grave da limitare fortemente o rendere nulla la loro autonomia personale.

«Su questi problemi non servono affermazioni generiche, come quella da Lei espressa il 1° giugno 2010 in occasione della Festa nazionale della Repubblica («Per crescere di più e meglio, assicurando maggiore benessere a quanti sono rimasti più indietro»)*, ma agendo affinché le risorse economiche pubbliche siano prioritariamente rivolte a curare le persone malate ed a garantire le condizioni minime accettabili di vita a coloro che non posseggono risorse sufficienti per vivere».*

RAPPORTO SUGLI ABUSI SESSUALI COMPIUTI IN BELGIO DA SACERDOTI

Riportiamo la parti più significative dell'articolo "Dopo le molestie, 13 suicidi. Rapporto shock sui preti pedofili", pubblicato su la Repubblica *dell'11 settembre 2010.*

«Tredici suicidi, almeno sei tentati suicidi. Questo è il primo bilancio, ancora parziale, della tragedia rappresentata dagli abusi sessuali contro minori compiuti dal clero belga. È quanto risulta dal rapporto della Commissione indipendente costituita dall'episcopato e presieduta dal neuropsichiatria infantile Peter Adriaennsens, che è stato presentato ieri alla stampa.

«Il rapporto verte su 124 testimonianze esaminate tra i quasi cinquecento casi che sono stati denunciati alla Commissione tra gennaio e giugno scorsi. "Dal solo dato dei suicidi e di tentati suicidi, si può capire l'ampiezza dei danni provocati sulle vittime", ha detto il professor Adriaennsens incontrando la stampa. "Le vittime", ha detto ancora il neuropsichiatria, "attendono e meritano una Chiesa coraggiosa, che non teme di essere messa di fronte alla propria vulnerabilità, di riconoscerla e di cooperare alla ricerca di risposte eque".

«Secondo il rapporto, "nessuna congregazione religiosa sfugge alle pratiche di abusi sessuali sui minori compiute da uno o più dei suoi membri". La maggior parte dei fatti presi in esame risale a molti anni fa, dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, ed è dunque caduta in prescrizione da un punto di vista penale. Due terzi dei casi hanno avuto per vittime bambini, mentre un terzo sono bambine. L'età media delle vittime al momento degli abusi è di dodici anni, anche se si registrano casi di violenze compiute su piccoli di due o cinque anni.

«Oggi le persone che hanno trovato il coraggio di rivolgersi alla Commissione episcopale hanno in media cinquanta o sessant'anni. Ma per molte di loro il trauma delle violenze subite è ancora vivo e doloroso.

«Il rapporto della Commissione Adriaennsens non risolve però uno dei nodo cruciali dello scandalo che sta travolgendo la Chiesa belga: se cioè le autorità ecclesiastiche fossero al corrente degli abusi e se abbiano fatto qualcosa per proteggere i preti colpevoli e per soffocare lo scandalo (…).

«Che la questione delle responsabilità e del loro accertamento resti aperta è dimostrato anche dal fatto denunciato dallo stesso Adriaennsens. Nonostante un forte appello lanciato dall'attuale primate del Belgio, monsignor Leonard, nessuno degli autori degli abusi fin qui accertati si è fatto vivo con la Commissione o con l'episcopato (…).

«Che ci sia scarsa speranza di ottenere giustizia, o anche solo un risarcimento, per le violenze subite è dimostrato anche dal fatto che solo il 5 per cento delle vittime ha deciso di rivolgersi ad un avvocato per far valere i propri diritti».

Prestazioni semiresidenziali e residenziali per le persone... *(segue da pag. 43)*

della titolarità delle comunità alloggio e dei centri diurni, con la definizione entro un termine stabilito dal Tavolo Lea, di idonei standard organizzativi e gestionali (si vedano in Torino le strutture di Via Cimabue, Cascina Teghillo, progetto ex Cascina La Grangia).

Recepimento della legge regionale 1/2004 da parte degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali

Tenuto conto anche dei notevoli vantaggi per gli utenti (esigibilità del diritto alle prestazioni, possibilità di presentare ricorso nei casi di prestazioni non fornite o non adeguate, finanziamenti garantiti, ecc.) si chiede che gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali recepiscano con apposita delibera le norme della legge regionale 1/2004, come è stato fatto dai Consorzi Cisap (Collegno e Grugliasco), Cidis di Piossasco, Cissp di Settimo Torinese, Cis di Ciriè, Inrete di Ivrea e Cisa di Gassino.